



# *Comune di Villar Dora*

*Città Metropolitana di Torino*

-----  
[www.comune.villardora.to.it](http://www.comune.villardora.to.it)

## **CAPITOLATO D'APPALTO**

Oggetto: Servizio di sgombero neve e trattamento preventivo anti-gelo – Viabilità comunale – Stagioni 2026/2027 – 2027/2028 – 2028/2029 a seguito di attivazione di opzione di rinnovo prevista nel contratto originario ai sensi dell'art. 120, c. 10 del D.lgs. n. 36/2023. CIG originario: A01A18E48A – CIG derivato: BB6765DE1A

## **PARTE 1 ^ - OGGETTO DEL SERVIZIO**

### **ART.1 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Sono oggetto del presente capitolato i seguenti servizi:

- rimozione della neve dal piano carreggiabile della strada.
- rimozione neve dai marciapiedi.
- Trattamento preventivo antigelo delle strade, piazze, marciapiedi e vie comunali mediante spargimento di prodotto anti-gelivo (sale marino misto a sabbia granita).

I suddetti servizi devono essere eseguiti in tutte le pubbliche vie, piazze, piazzali, slarghi, parcheggi, incroci, bivi, marciapiedi, con esclusione delle strade di proprietà provinciale (Es. Via Almese, Via Avigliana e Via S. Ambrogio) e delle strade private o che danno accesso a proprietà private, fatte salve diverse disposizioni impartite dall' U.T.C.

Il CPV prevalente è 90620000-9 (Servizi di sgombero neve).

### **ART. 2 - CARATTERE DEL SERVIZIO**

I servizi oggetto del presente capitolato sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e per nessuna ragione potranno essere sospesi od abbandonati, salvo casi di forza maggiore di cui art. 1218 del c.c.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione, l'Amministrazione Comunale potrà sostituirsi all'affidatario per l'esecuzione d'ufficio, con addebito dei costi sostenuti; in tal caso la ditta sarà responsabile civilmente e penalmente per ogni danno a persone o cose che possano dipendere dal suddetto comportamento omissivo.

In caso di forti e persistenti precipitazioni è facoltà dell'Amministrazione avvalersi anche di altre ditte in aggiunta a quella affidataria del servizio senza che questa ultima abbia nulla a che obiettare.

### **ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO.**

Il contratto ha la durata di anni tre a copertura delle seguenti stagioni invernali: 2026/2027 - 2027/2028 - 2028/2029. Nell' ipotesi in cui alla scadenza, il Comune non abbia provveduto ad indire una nuova gara o nelle more di questa, la ditta scaduta ha l'obbligo di assicurare il servizio alle stesse condizioni del presente capitolato e verso lo stesso corrispettivo pattuito sino al subentro del nuovo affidatario e comunque per un periodo non superiore alla durata della stagione invernale.

Alla scadenza, il contratto si intenderà risolto di diritto, senza obbligo di disdetta o preavviso di sorta. È vietata ogni forma di rinnovo tacito, nel rispetto del D.Lgs. 36/2023.

### **ART. 4 - AMBITO DI COMPETENZA**

Ai fini dello svolgimento corretto del servizio, le strade, piazze e vie comunali sono state individuate in appendice al presente capitolato, suddiviso in Capoluogo e Borgate, indicate in specifica planimetria.

### **ART. 5 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO.**

Il prezzo orario a base di gara è stabilito in €/h 70,78 (Euro Sessantasette/78 cent), di cui €/h 67,78 (Euro Sessantasette/78) a misura da assoggettarsi al ribasso, oltre €/h 3.00(tre/00), quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato, il Comune corrisponderà alla ditta esecutrice gli importi contabilizzati in due soluzioni: la prima con riferimento al periodo novembre - dicembre e la seconda al periodo gennaio - marzo sulla base delle prestazioni effettuate, come rendicontate e controllate dal Responsabile del Servizio

Tecnico.

Viene inoltre riconosciuto un importo per stagione invernale di fermo macchina di € 1.000,00 /annui per veicolo idoneo all'espletamento del servizio (€ 2.000,00 max totali). L'ammontare del corrispettivo annuo netto di € 11.000,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA, è stato quantificato in relazione ai dati storici in possesso del Comune. Tale somma, al fine di determinare l'effettivo impegno da imputare, è da ripartirsi - per ogni stagione - per la frazione di 2/5 (due quinti) pari a € 4.400,00 per il periodo novembre - dicembre dell'anno precedente e per la frazione di 3/5 (tre quinti) pari a € 6.600,00 per il periodo gennaio-marzo dell'anno successivo. Lo stesso importo potrebbe subire variazioni in più o in meno in relazione all'andamento delle precipitazioni nevose e della stagione invernale stessa senza che l'affidatario possa sollevare eccezione alcuna o pretendere indennizzo di sorta.

#### **ART.6- REVISIONE DEI CORRISPETTIVI DEL CONTRATTO**

Il corrispettivo dovuto per la completa e perfetta esecuzione del contratto rimarrà inalterato per tutta la durata dello stesso, salvo quanto previsto dal D.lgs. n. 36/2023 s.m.i. in tema di revisione dei prezzi.

#### **ART. 7 – PERSONALE DI SERVIZIO**

Per l'espletamento dei servizi di cui al presente capitolato, l'impresa dovrà disporre di personale in numero sufficiente per assicurarne il regolare espletamento.

Tutto il personale dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso e dovrà uniformarsi alle disposizioni, presenti e future, emanate dall'autorità comunale ed agli ordini impartiti dall'impresa.

L'impresa dovrà osservare nei confronti dei propri dipendenti tutte le leggi, regolamenti, disposizioni, contratti normativi salariali e previdenziali, disciplinanti i rapporti di lavoro.

#### **ART. 8 – PERSONALE – MACCHINARI ED ATTREZZATURE**

Per effettuare lo sgombero della neve e lo spargimento di sale e sabbia, l'impresa è obbligata a mettere a disposizione almeno il personale ed attrezzatura come di seguito indicato, sostenendo interamente il carico economico per quanto attiene ai compensi, riparazioni ordinarie e straordinarie, spese di carburante e quante altre attinenti al personale e mezzi di cui trattasi;

- PERSONALE : n. 2 operai addetti alle manovre dello spartineve e dello spargisale,
- ATTREZZATURE : **n 2 veicoli idonei alle operazioni di cui la presente capitolato** (trattore con potenza oltre 75 Hp e fino a 150 HP) con appositi attacchi per la lama dello spartineve nonché specifica attrezzatura spargisale, dotati delle prescritte omologazioni.

La ditta esecutrice, oltre alle suddette attrezzature e dotazioni minime, nella ipotesi di necessità connessa alle eccezionali precipitazioni nevose, si impegna a far entrare in servizio altre attrezzature idonee atte a garantire il regolare svolgimento del servizio.

I mezzi e le attrezzature per lo sgombero neve e spargi sale e sabbia dovranno essere perfettamente efficienti e funzionanti al fine di essere immediatamente operativi nel caso di improvvise precipitazioni nevose.

I mezzi ed accessori messi in servizio per le prestazioni dovute dovranno essere regolarmente omologati, assicurati, revisionati ed a norma al fine di garantirne la regolare circolazione stradale a norma di legge.

Gli automezzi, a tale scopo, dovranno essere forniti delle regolamentari segnalazioni, nonché di tutte le autorizzazioni legali per circolare od operare sulle strade nei giorni feriali e festivi, anche con mezzi fuori sagoma, secondo le disposizioni del Codice della strada. Tutti gli automezzi dovranno altresì essere assicurati per i terzi trasportati.

La fornitura del prodotto anti-gelo è a carico dell'Amministrazione, secondo modalità di trasporto e consegna da pattuirsi con l'operatore economico.

## **ART. 9- CAUZIONE**

L'affidatario, prima della firma del contratto, deve costituire a garanzia degli obblighi assunti, apposita cauzione nei limiti del 10% dell'importo di aggiudicazione ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023. Al termine del contratto, lo svincolo della cauzione sarà autorizzato dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale con apposito provvedimento. E' ammessa la costituzione della cauzione mediante fidejussione bancaria o mediante polizza assicurativa. La cauzione definitiva resta depositata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti nell'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che il Comune avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto. L'amministrazione ha diritto di valersi di propria autorità della cauzione. L'appaltatore sarà obbligato a reintegrare la cauzione della quale l'amministrazione ha dovuto valersi, entro 20 giorni dall'invito del responsabile del servizio. In caso di inadempienza, potrà essere reintegrata d'ufficio, a spese dell'affidatario, prelevandone l'importo dal corrispettivo dovuto, a meno che il Comune non ritenga, nel suo ampio potere discrezionale, di dichiarare lo scioglimento del contratto rivalendosi dei danni e delle spese subite a causa dell'inadempienza della ditta.

## **ART.10 – DIVIETO DI SUBAPPALTO**

È fatto divieto di cedere, o subappaltare, in tutto o in parte i servizi assunti, senza il preventivo consenso dell'Amministrazione Comunale, pena la risoluzione del contratto e di refusione di eventuali danni.

## **ART. 11- ESONERO RESPONSABILITA' PER IL COMUNE - ASSICURAZIONI**

La ditta esecutrice dovrà rispondere direttamente per danni alle persone ed alle cose che siano causati dall'attività dello sgombero neve e spargimento sale e sabbia sul territorio comunale, ovvero per danni che abbiano a verificarsi in caso di ritardi o mancati sgomberi della neve o insabbiature delle zone interessate. A tal fine la ditta esecutrice dovrà stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei danni sopra indicati con adeguati massimali e per tutto il periodo del contratto.

La ditta dovrà altresì provvedere alla completa osservanza delle norme e prevenzioni vigenti in materia di assicurazione infortuni degli operai sul lavoro. La ditta esecutrice si obbliga a tenere sollevato il Comune ed i suoi funzionari da qualsiasi azione o molestia di terzi, che abbia per causa lo sgombero neve e lo spargimento sale e sabbia, e sarà ritenuta unica responsabile per danni a persone o cose che si dovessero verificare nelle zone di competenza e conseguenti agli interventi di cui al presente capitolato.

## **PARTE 2^ - VIGILANZA E CONTROLLO**

### **ART. 12 - CONTROLLO DEGLI UFFICI COMUNALI**

Il Comune provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi gestiti dalla ditta esecutrice a mezzo dell' U.T.C. e della Polizia Municipale, dalla quale essa dipenderà direttamente per tutte le disposizioni che l'Amministrazione potrà emanare nei riguardi dei servizi oggetto del presente capitolato. La polizia municipale ha l'obbligo di monitorare il territorio e provvedere alla chiusura delle strade qualora si presentino problemi o rischi alla circolazione.

Compete alla Polizia Municipale il presidio delle zone a maggior rischio fintanto che nelle medesime non sia intervenuto il personale addetto allo sgombero neve ovvero alla rimozione del ghiaccio il cui intervento deve comunque essere tempestivo.

### **Art.13 - CONTINUITÀ DEL SERVIZIO**

Il servizio di sgombero neve e spargimento sabbia e sale delle strade comunali, per la

natura particolare degli interventi richiesti, dovrà essere garantito dalla ditta esecutrice, per l'intero periodo di affidamento senza soluzione di continuità, compresi i periodi di ferie o festività, nel caso si verificasse un intervento.

La ditta potrà precedere nel servizio nel modo che riterrà più opportuno per la buona riuscita dello stesso, coordinando però gli interventi con il Responsabile del Servizio Tecnico o il Responsabile della Polizia Municipale. Potranno essere ordinati, nei casi di massima urgenza o pericolosità, interventi straordinari anche nei giorni festivi.

Il servizio dovrà sempre essere iniziato e condotto con la dovuta sollecitudine al fine di evitare intralcio alla circolazione e pericolo per la viabilità pedonale.

#### **ART.14 – PENALITÀ**

In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti, l'impresa esecutrice, oltre all'obbligo di ovviare nel termine stabilito dall'infrazione contestata, sarà passibile di sanzioni amministrative da un minimo di Euro 100.00 ( cento/00 ) ad un massimo di Euro 500,00 ( cinquecento/00 ) da applicarsi a cura del Responsabile del Servizio Tecnico comunale, per ogni infrazione contestata.

L'applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale l'impresa avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro 15 giorni dalla notifica della contestazione. Nella ipotesi di mancata presentazione delle controdeduzioni o di infondatezza delle stesse, secondo la insindacabile valutazione del responsabile del Servizio Tecnico, la sanzione verrà applicata di diritto mediante ritenuta sulla prima fatturazione.

#### **ART. 15 – ESECUZIONE D'UFFICIO**

Verificandosi deficienze od abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove la ditta esecutrice, regolarmente diffidata non ottemperi agli ordini ricevuti, il Responsabile del Servizio Tecnico avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese dell'impresa, gli interventi necessari per il regolare andamento dei servizi.

#### **ART. 16- REVOCA DEL CONTRATTO**

Il Comune può procedere alla revoca del Contratto nei seguenti casi:

- gravi e frequenti violazioni agli obblighi contrattuali in seguito a diffida formale dell'amministrazione;
- arbitrario abbandono da parte dell'impresa dei servizi affidati;
- fallimento dell'impresa;
- cessione del contratto.

### **PARTE 3^ - DESCRIZIONE TECNICA DEL SERVIZIO**

#### **ART. 17 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Lo sgombero verrà eseguito ogni qualvolta la neve abbia raggiunto l'altezza di cm. 5 (cinque) con obbligo della ditta esecutrice di comunicare immediatamente al Responsabile dell'Ufficio Tecnico l'inizio dell'intervento; Dovranno essere comunicate le ore di intervento eseguite entro il giorno successivo all'intervento realizzato, a mezzo mail o fax o lettera di trasmissione al protocollo comunale. Nel caso in cui si rendesse necessario l'intervento a quote inferiori ai cm 5 la ditta dovrà intervenire su ordine dell'Ufficio Tecnico comunale, o dell'ufficio di Polizia Municipale. La suddetta misura, per evitare disfunzioni e stante le caratteristiche orografiche del territorio, dovrà accertarsi con riferimento alle zone collinari del Comune.

Per intervento si intende il complesso di prestazioni intese a sgomberare dalla neve ed insabbiare le sedi stradali, nonché gli spazi pubblici specificati nell'elenco, qualunque sia il numero di passaggi e le ore lavorative, notturne o diurne, festive o feriali, necessarie a raggiungere tale risultato.

## **ART. 18 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI**

La neve dovrà essere accumulata ai bordi delle strade in modo uniforme evitando o limitando al massimo l'ingombro dei marciapiedi, cercando di evitare, per quanto possibile, l'accumulo in corrispondenza dei passi carrai o pedonali.

Particolare attenzione dovrà essere utilizzata lo sgombero neve in corrispondenza dei dossi stradali, tutti segnalati con apposita segnaletica verticale. Eventuali danni saranno addebitati alla ditta esecutrice.

Gli autocarri e tutti i mezzi meccanici che verranno impiegati per i servizi di cui al presente Capitolato dovranno essere in perfetta efficienza. Le lame ed in particolare il tagliente delle stesse dovrà essere tale da poter ben aderire al piano bitumato e poter asportare totalmente la neve.

## **ART. 19 - REPERIBILITA' E PRESTAZIONI**

La ditta è obbligata ad assicurare il servizio reperibilità per tutto il periodo che decorre dal 1° novembre al 31 marzo di ciascuna delle stagioni invernali, salvo precoci o tardive precipitazioni nevose che possono comportare l'allungamento del suddetto periodo. La prestazione deve avere inizio in modo rapido e tempestivo e comunque non oltre il termine di 30 (trenta) minuti dal ricevimento dell'ordine, da parte dell'U.T.C. o della Polizia Municipale, salvo che la ditta attenda al servizio su propria autodeterminazione come stabilito dall'art.17.

## **PARTE 4^ - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO**

### **ART. 20 – AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio, da eseguire in economia, sarà aggiudicato con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1, lett. b) del d. Lgs. 36/2023 s.m.i., a seguito di preventiva indagine informale di mercato, a favore della ditta che avrà presentato l'offerta con il maggior ribasso, rispetto al prezzo orario a base di gara, che resta stabilito in €/h 70,78 (Euro Sessantasette/78 cent), di cui €/h 67,78 (Euro Sessantasette/78) a misura da assoggettarsi al ribasso, oltre €/h 3.00(tre/00), quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

### **ART. 21- CONDIZIONI PER L'ASSUNZIONE DELL'APPALTO**

PROCEDURA SU MEPA O TRASPARE

I documenti da prodursi dai concorrenti, in allegato all'offerta, saranno elencati nella lettera di invito. L'offerta, predisposta su foglio in competente carta da bollo, dovrà essere contenuta in seconda busta, idoneamente chiusa. In entrambe le buste dovrà essere specificato che si tratta dell'offerta per lo svolgimento del servizio di sgombero neve e spargimento sale e sabbia per le stagioni invernali 2026/2027 – 2027/2028 – 2028/2029. L'offerta stessa dovrà contenere l'indicazione in cifre e lettere del ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara comprendente tutte le prestazioni precisate nel presente capitolato.

### **ART. 22 - IMPORTO PREVISTO DEL SERVIZIO**

L'importo previsto per lo svolgimento del servizio descritto nel presente capitolato ammonta per il triennio 2026/2027 – 2027/2028 – 2028/2029 ad € 33.000,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e del fermo macchina, oltre IVA nella misura di legge, con la precisazione che lo stesso, essendo condizionato

dall'andamento delle precipitazioni, potrebbe subire delle variazioni in più o in meno senza che l'affidatario possa addurre pretese o richieste di indennizzi.

Il canone si intende remunerativo di tutte le operazioni ed obblighi contrattuali annualmente previsti.

### **ART. 23 – SPESE A CARICO DELL’AFFIDATARIO**

Sono a carico d'affidatario:

tutte le spese di contratto nessuna esclusa;

tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti meccaniche degli attrezzi sgombraneve (sostituzione lame, bulloni, molle, ed altri accessori di uso e consumo) oltre alla fornitura del sale e sabbia necessari per dar compiuto il lavoro di insabbiatura.

## **APPENDICE**

### **SPECIFICA DELLE ZONE OGGETTO DI INTERVENTO**

#### **CAPOLUOGO**

Via F.Perino;  
Via Calliero;  
Via Suppo;  
Via Roma;  
Via Baratta;  
Strada di accesso alla b.ta Baratta;  
Strada di accesso alla b.ta Suppo (limitatamente alla proprietà comunale);  
Strada di accesso al mercato coperto (Croce rossa Italiana);  
Via Sottocastello;  
Via All'Asilo;  
Via Europa;  
Via Pelissere;  
Via Cimitero;  
Via Al Cerrone (sino al confine con il Comune di Almese);  
Via D. O. Caramello;  
Via Delle Prese;  
Via Canavere;  
Via Solero;  
Via Molino;  
Via Torre del Colle, oltre la diramazione p.tà Valenti;  
Via Avigliana (strada di accesso alla nuova zona industriale e relativo parcheggio)  
Via Dei Verneti ( Sino al confine con il Comune di Avigliana);  
Pista pedonale di collegamento tra la via Almese ed il parcheggio sud del cimitero.  
Piazza S.Rocco;  
Piazzale Rocca Sella;  
Piazza del Rio;  
Piazzale delle scuole di Montecomposto/Bert  
Piazza delle scuole sia materna che elementare (in autobloccanti);  
Piazza Donatori di Sangue;  
Piazza della cooperativa.  
Parcheggio Cimitero (Parte Nord e parte Sud);  
Parcheggio via Calliero.  
Parcheggio via San Martino.  
Parcheggio via Al Boschetto.  
Viali interni del cimitero (in caso di funerale, dall'accesso del cimitero alla zona della  
tumulazione)  
Parcheggio fronte e lato CRAI (Via Baratta ed ex giochi da bocce);  
Parcheggio Centro Sociale (accesso scuola materna);  
Parcheggi Via D.O.Caramello;  
Parcheggio Via S.Ambrogio ( fronte laghetto);  
Parcheggio e viabilità lungo via Almese.  
Marciapiede via Almese.  
Marciapiede via Sant'Ambrogio.  
Marciapiede Via Pelissere.  
Marciapiede via Cerrone.

## **BORGATE**

Via S.Giovanni;  
Strada di accesso alle vasche acquedotto (diram. Via Celle)  
Strada interna b.ta Bert;  
Strada interna b.ta Montecomposto;  
Via Roccasella;  
Via Borgionera (sino al confine con il Comune di Rubiana), e parte della mulattiera (p.tà Piccoli-Vespa)  
Via Andruino (sino al confine con il Comune di Caprie) e la strada sterrata interna al civ. 21.  
Strada di accesso alla b.ta Vindrola;  
Via Al Boschetto;  
Via S.Martino;  
Strada di collegamento con la b.ta Morando;  
Strada di collegamento con la b.ta Colombo;  
Via Merlo;  
Via S.Vincenzo;  
Via Sant'Anastasio;  
Piazza della Chiesa;  
Piazza della Resistenza;  
Via al Castello.